

Proc. n. 2361/2009 Ruolo Generale

TRIBUNALE DI SALERNO

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice dott. Vito Colucci,

visto il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto nell'interesse di

ricorrente, nei confronti della Sas

, in persona del legale

rappresentante pro-tempore, resistente, nonché nei confronti

del socio accomandatario sig.

resistente, ricorso depositato in data 6/3/2009,

OSSERVA

**IL CASO.it**

Con il suddetto ricorso ex art. 700 c.p.c. è stato chiesto, in particolare, che venga ordinato ai resistenti quanto segue: <... di esibire al ricorrente e/o a professionista di sua fiducia, che sin d'ora si indica nella persona del dr. F G , con facoltà per il F di estrarne copia, tutti i libri sociali la documentazione afferente l'amministrazione della Sas il cui elenco è puramente indicativo e segnatamente: *fatture acquisti e vendite da anno 2004 a 2008; libri contabili acquisti vendite cespiti ammortizzabili anni dal 2004 al 2008; libro giornale 2004-2008; prospetto delle rimanenze con modalità di calcolo e criterio di valutazione adottato anni dal 2004 al 2007; estratto conto credito verso clienti al 31/12 degli anni dal 2004 al 2007 nonché al 30 settembre 2008; listino prezzo di*

vendita materiale dal 2004 al 2009; estratti conto bancari 2006/2007 ed al 30/9/08; mod. Unico 2009; dichiarazioni studi di settore dal 2004 al 2007 in ogni caso con esclusione di Controparte a spese e compensi del procedimento».

Si sono, quindi, costituiti in giudizio la società resistente, il socio accomandatario di tale società

e il socio accomandatario della società stessa (quest'ultima evidentemente intervenuta spontaneamente, non essendo destinataria delle domande formulate in ricorso), i quali hanno chiesto, in particolare, il rigetto del ricorso, oltre la condanna della parte ricorrente al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e alle spese del procedimento. **IL CASO.it**

Le domande cautelari formulate in ricorso meritano accoglimento.

Sotto il profilo del *fumus boni iuris*, va evidenziato che l'art. 2320 c.c. prevede che il socio accomandante ha in ogni caso il diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e ha il diritto di controllarne l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società.

E' chiaro, pertanto, ch il socio accomandante ha sicuramente il diritto di consultare i libri sociali e tutta la documentazione della società.

Ne consegue, ovviamente, che il socio accomandante ha

anche il diritto di estrarre copia di tali libri e di tale documentazione, in quanto la complessità dei libri sociali e della relativa documentazione è senz'altro incompatibile con una mera visione di essi: soltanto attraverso la estrazione di copia di libri e documenti il socio accomandante può essere posto in condizione di esercitare effettivamente e non in via meramente formale il suo diritto di controllo sullo svolgimento della vita della società.

In ordine, poi, al requisito del *periculum in mora*, va osservato che senz'altro sussiste nel caso di specie il rischio che, durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, il ricorrente possa subire un pregiudizio imminente e irreparabile. **IL CASO.it**

La impossibilità di controllare lo svolgimento della vita della società, infatti, espone il ricorrente al rischio che si possano verificare vicende sociali che possano pregiudicare in maniera irreversibile i diritti del socio accomandante in quanto, fra l'altro, il mancato controllo potrebbe produrre conseguenze irreversibili o difficilmente reversibili sia sotto il profilo dell'assetto dei rapporti fra i soci sia sotto il profilo della utile gestione dell'attività sociale da parte dell'organo amministrativo della società.

L'eventuale danno per l'accomandante potrebbe, quindi, rivelarsi non riparabile o almeno molto problematico da riparare.

Va, pertanto, senz'altro accolte tutte le domande cautelari formulate nel presente procedimento nell'interesse del ricorrente.

## **IL CASO.it**

Risulta, quindi, non fondata la domanda del resistente e dell'intervenuto di condanna del ricorrente al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c..

Va, poi, osservato che dalle stesse domande cautelari contenute in ricorso è chiaramente desumibile la domanda di merito che la parte ricorrente proporrà nell'eventuale giudizio di merito, in quanto vi è sostanziale coincidenza fra la domanda cautelare e la domanda di merito, tese entrambe a consentire al socio accomandante di esercitare i diritti in suo favore previsti dall'art. 2320, ultimo comma, c.c..

Va, quindi, ordinato alla società resistente e al socio accomandatario \_\_\_\_\_, nei confronti dei quali è diretta la domanda cautelare, quanto richiesto dalla parte ricorrente in ricorso.

Va, poi, rilevato che, ai sensi dell'art. 669 octies, sesto comma, c.p.c., nel testo vigente per il presente procedimento, non va applicata la disciplina di cui all'art. 669 octies, primo comma, c.p.c., per cui non va fissato il termine per l'inizio del giudizio di merito.

## **IL CASO.it**

Va, di conseguenza, provveduto in ordine alle spese del procedimento, essendo meramente eventuale la instaurazione del giudizio di merito. In proposito va rilevato che le spese

vanno poste a carico dei resistenti e dell'intervenuto in ragione della soccombenza; le spese stesse vanno, peraltro, liquidate nella misura, ritenuta congrua, specificata in dispositivo.

## **IL CASO.it**

P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, Giudice dott. Vito Colucci, ogni diversa istanza, domanda, richiesta o eccezione disattesa o assorbita, in relazione ai fini del presente provvedimento, così provvede:

1. accoglie il ricorso proposto nell'interesse di

, ricorrente, nei confronti della società S.a.s.

, in persona

del legale rappresentante pro-tempore, resistente,

nonché nei confronti del socio accomandatario sig.

, resistente, con l'intervento del

socio accomandatario della società stessa

nel procedimento sopraindicato, ricorso

depositato in data 6/3/2009, e, per l'effetto, ordina

alla società S.a.s.

, in persona del legale rappresentante pro-tempore,

e al socio accomandatario sig. , di

esibire al ricorrente e/o a un professionista da questo

designato, con facoltà per il ricorrente

di estrarne copia, tutti i libri sociali e la

documentazione afferente l'amministrazione della società

particolare, la documentazione qui di seguito specificata: fatture acquisti e vendite da anno 2004 a 2008; libri contabili acquisti vendite cespiti ammortizzabili anni dal 2004 al 2008; libro giornale 2004-2008; prospetto delle rimanenze con modalità di calcolo e criterio di valutazione adottato anni dal 2004 al 2007; estratto conto credito verso clienti al 31/12 degli anni dal 2004 al 2007 nonché al 30 settembre 2008; listino prezzo di vendita materiale dal 2004 al 2008; estratti conto bancari 2006/2007 ed al 30/9/08; mod. Unico 2008; dichiarazioni studi di settore dal 2004 al 2007;

## **IL CASO.it**

2. rigetta le domande formulate nell'interesse delle parti resistente e della parte intervenuta tendente a ottenere la condanna del ricorrente al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
3. condanna le parti resistenti la società S.a.s.

, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e il socio accomandatario sig. , nonché la parte intervenuta il socio accomandatario della società stessa tutti in solido fra loro, al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente Fierro Carmine, e liquida tali spese in €

1.700,00 per diritti, € 1.200,00 per onorario, ed €  
375,00 per spese generali 12,50 %, oltre I.V.A. e C.I.A.A.  
come per legge su diritti, onorario e spese generali.

Il Giudice manda la cancelleria per le comunicazioni e per gli  
adempimenti di competenza.

**IL CASO.it**

Salerno, 16/7/2009

Il Giudice

Dr. Vito Colucci

*[Handwritten signature and notes]*

*[Handwritten notes]*



MARCA DA BOLLO  
Ministero dell'Economia  
e delle Finanze  
Entrate  
SEDTC1/54  
€16,54  
00005404 000008F7 W056F001  
00267938 27/07/2009 11:00:00  
0001-00010 51F85FD7E3A5A38A  
IDENTIFICATIVO : 01082388027440  
0 1 08 238802 744 0

